

Circolare di aggiornamento n. 19 del 1° aprile 2019

LA FATTURA ELETTRONICA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI

Come ben noto, la scheda carburanti è andata in pensione con la fine del 2018 e ***dal primo gennaio 2019, per dedurre il costo e detrarre l'Iva relativi all'acquisto di carburanti per l'autotrazione, è d'obbligo richiedere al distributore di carburanti fattura elettronica.***

LA VECCHIA SCHEDA CARBURANTI

La scheda carburanti consentiva, al soggetto acquirente, l'indicazione di un importo non sempre corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta.

Il legislatore è intervenuto, nel corso del tempo, richiedendo l'indicazione in sede di compilazione della scheda carburanti, di una serie di elementi che fossero in grado di ostacolare ***comportamenti fraudolenti*** dei contribuenti, ***obbligando l'indicazione nella scheda*** stessa di:

- ✓ **targa dell'autovettura;**
- ✓ **per i soli esercenti attività di impresa, il numero di chilometri percorsi.**

LA FATTURA ELETTRONICA

All'indomani dell'entrata in vigore del nuovo obbligo si è dunque posto il problema se le stesse indicazioni fossero obbligatorie o meno nella fattura elettronica:

L'Agenzia delle Entrate ha affrontato il problema nel corso di **Telefisco 2019** (tenutosi lo scorso 31 gennaio) fornendo ***risposta negativa***. Quindi di seguito vediamo:

QUALI SONO I DATI OBBLIGATORI DA INDICARE IN FATTURA ELETTRONICA?

Secondo quanto precisato dall'Amministrazione finanziaria, **nella fattura elettronica devono essere indicati esclusivamente i dati obbligatori ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, quindi **non è previsto alcun obbligo di indicare né la targa dell'autovettura, né il numero di chilometri percorsi.**** L'indicazione dei predetti dati è meramente facoltativa.

L'interpretazione dell'Agenzia delle entrate è conseguenza diretta del **nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti**, ma anche dell'**emissione della fattura in formato digitale**. L'utilizzo di **moneta elettronica**, di **buoni carburanti** o degli altri mezzi di pagamento **consente di riferire senza alcun dubbio il costo sostenuto al soggetto intestatario del mezzo di pagamento tracciabile.**

Tuttavia deve essere osservato che se da una parte non può essere messo in discussione l'avvenuto pagamento da parte del soggetto passivo di imposta, ***L'Agenzia delle entrate potrebbe comunque contestare l'inerenza, cioè la circostanza che il mezzo di trasporto in questione non sia stato impiegato nell'esercizio dell'attività di impresa o professionale.***

QUALI SONO I DATI "CONSIGLIATI" DA INDICARE IN FATTURA ELETTRONICA?

Fatta salva la non obbligatorietà a livello normativo di indicare targa e km. percorsi, al puro fine di evitare spiacevoli contestazioni da parte degli organi predisposti al controllo, ***si ritiene opportuno richiedere al titolare del distributore di carburanti di indicare, in sede di emissione della fattura in formato elettronico:***

- ✓ il numero di targa dell'autoveicolo;
- ✓ il numero di chilometri percorsi.

La maggiore analiticità della documentazione utilizzata dal contribuente al fine di ottenere la deduzione del costo e la detrazione dell'Iva può essere fatta valere anche ai fini probatori.

L'Agenzia delle entrate potrebbe in questo caso incontrare maggiori difficoltà nel motivare il disconoscimento della deduzione, in tutto o in parte, dei costi sostenuti per l'acquisto di carburanti.

Fabrizio Festini
f.festini@eusebiassociati.it